

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 231

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, BIANCO ILARIO, CARAVITA,
CASINI, FARAGUTI, FEDERICO, FIORI GIOVANNINO,
GAROCCHIO, LAMORTE, LA ROCCA, LUCCHESI, MA-
STELLA, MORAZZONI, PICCOLI MARIA SANTA, POR-
CELLANA, PORTATADINO, QUARENGHI VITTORIA,
SANESE, SANGALLI**

Presentata il 29 giugno 1979

Modifica dell'articolo 117 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'articolo 117 della Costituzione prevede che appartenga alla potestà legislativa delle regioni la materia attinente le tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha delegato alle regioni, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate, previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

Inoltre, con il medesimo decreto è stato delegato alle regioni, con il loro assenso, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secon-

darie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili alla integrazione della rete primaria nazionale.

Tali provvedimenti, stabiliti dall'articolo 86 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, confermano un indirizzo e una esigenza, che nel corso degli anni si sono sempre più imposti, tendenti ad attribuire le più ampie responsabilità ad iniziative in materia di trasporti pubblici locali alle regioni, quali enti competenti in ordine all'uso del loro territorio.

Si è in tal modo sanzionato il principio che dovranno essere le regioni a provvedere alla riorganizzazione e ristrutturazione di tutti i servizi di trasporto locali, effettuando una integrazione fra i vari

modi di trasporto e promuovendo forme associative tra gli enti locali, per la gestione dei servizi.

Ma finché la competenza rimane allo Stato ed alle regioni è solo data una delega, queste non possono assumersi tutte e responsabilità inerenti a queste ferrovie. Soprattutto restando direttamente a carico dello Stato l'onere di ripianare le spese di esercizio, non si spinge la regione a realizzare una completa integrazione tra le ferrovie locali e gli altri mezzi di trasporto, integrazione che è necessaria per raggiungere un migliore servizio a costi inferiori.

Alla luce di tali considerazioni è da ritenersi ormai funzionalmente superata la

delega alle regioni per l'esercizio della funzione amministrativa in materia di linee ferroviarie in concessione e di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sembra pertanto opportuno proporre il trasferimento alle regioni della potestà legislativa anche in questa materia, aggiungendo, tra le materie elencate all'articolo 117 della Costituzione, anche le ferrovie locali di interesse soltanto regionale.

Per questi motivi ripresentiamo per la vostra approvazione questa proposta di legge costituzionale, che avevamo già presentato il 5 maggio 1978 nella VII legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 117 della Costituzione della Repubblica dopo le parole:

« tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale » sono aggiunte le seguenti: « ferrovie locali di interesse soltanto regionale ».